

Proposta schema di Regolamento di funzionamento del Comitato dei Sindaci di Ambito. Gestione associata garantita mediante convenzione ex art. 30 TUEL

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO DEI SINDACI
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
VEN_26 - VERONA**

Approvato dal Comitato dei Sindaci dell'ATS VEN_26 – Verona con Deliberazione n. 2 dell'8 luglio 2025

ARTICOLO 1 — Oggetto

ARTICOLO 2 — Composizione

ARTICOLO 3 — Sede

ARTICOLO 4 — Funzioni

ARTICOLO 5 — Convocazione

ARTICOLO 6 — Validità delle sedute e delle deliberazioni

ARTICOLO 7 — Modalità di svolgimento dei lavori del Comitato

ARTICOLO 8 — Partecipazione alle sedute da remoto

ARTICOLO 9 — Presidenza

ARTICOLO 10 — Spese

ARTICOLO 11 – Efficacia

ARTICOLO 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato dei Sindaci dei Comuni costituenti l'Ambito Territoriale Sociale VEN_26 – Verona (di seguito anche "Comitato") ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale Veneto 4 aprile 2024, n. 9.
2. Il Comitato è organismo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti.
3. Il Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.
4. Il Regolamento ed eventuali sue modifiche sono adottate dal Comitato con le modalità di cui al successivo art. 6.
5. Per quanto non disciplinato dal presente atto si fa rinvio alle disposizioni normative nazionali e regionali in quanto applicabili, nonché a quanto previsto dalla convenzione siglata da tutti i Comuni costituenti l'Ambito Territoriale Sociale VEN_26 – Verona (di seguito anche "ATS").

ARTICOLO 2 - Composizione

1. Il Comitato è organismo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella composizione soltanto quando si verifichi un cambiamento nelle cariche. È composto dai Sindaci dei Comuni di Bosco Chiesanuova, Buttapietra, Castel d'Azzano, Cerro Veronese, Erbezzo, Grezzana, Roverè Veronese, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo e Verona, facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_26 – Verona come individuato dalla D.G.R. Veneto n. 284 del 24 marzo 2025.
2. A norma dell'art. 11, comma 3. della L.R. n. 9/2024, partecipano al Comitato, senza diritto di voto, il Direttore dell'ATS e, per le materie di integrazione socio-sanitaria, il Direttore dei Servizi socio-sanitari dell'Azienda ULSS 9 Scaligera.
3. Il Comitato è presieduto dal Sindaco del Comune Capofila individuato nel Comune di Verona.
4. I membri del Comitato durano in carica per un periodo coincidente con la durata del rispettivo mandato di Amministratore. Il rinnovo dei componenti è automatico in conseguenza delle elezioni amministrative dei Comuni componenti l'ATS.
5. Oltre che in caso di cessazione, per qualunque causa, dalla carica di amministratore, la qualità di componente del Comitato si perde immediatamente al verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o incapacità previsti dalla legge.
6. Ogni Sindaco può delegare le proprie funzioni in seno al Comitato esclusivamente ad un Assessore o ad un Consigliere appartenenti al proprio Comune, mediante rilascio di specifica delega scritta. La delega non può essere parziale e deve indicare il carattere della stessa (permanente o temporanea) nonché, in caso di delega temporanea, la relativa durata. Non è necessaria la delega formale per il Vicesindaco o per l'Assessore con delega alle Politiche Sociali. Non è ammessa, in nessun caso, la delega a figure tecniche o gestionali. L'eventuale delega va trasmessa al Presidente del Comitato con congruo anticipo. Non sono ammesse altre tipologie di deleghe.

7. In considerazione di quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 4 aprile 2024, n. 9, il Comitato, secondo le proprie esigenze e definendo i tempi e le modalità più opportune, può prevedere la presenza in audizione, senza diritto di voto, di altri enti pubblici, di Enti del Terzo Settore e delle formazioni sociali. Inoltre, possono essere coinvolte, senza diritto di voto, le società benefit e le imprese for profit socialmente responsabili o che siano dotate di un sistema di welfare aziendale o che partecipino attivamente al welfare territoriale.

8. Il Comitato opera collegialmente ed assume le proprie decisioni e pareri attraverso deliberazioni. Il Comitato può altresì manifestare orientamenti, indicazioni o disposizioni che non si traducono in un atto deliberativo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di approfondimenti istruttori, precisazioni o adempimenti operativi di dettaglio, valutazioni, manifestazioni di volontà o di giudizio a carattere interlocutorio, intenti o futuri orientamenti, mere prese d'atto), espressi mediante estratto del verbale di seduta, che vincolano il Comitato, ma che non sono finalizzati all'esercizio delle funzioni di governo dell'ATS in senso proprio e che non possono in ogni caso contraddire quanto eventualmente deliberato.

ARTICOLO 3 - Sede

1. Il Comitato ha sede presso il Comune Capofila, il cui Sindaco o delegato ai sensi dell'art. 9 comma 1, riveste la carica di Presidente del Comitato.

2. Le adunanze del Comitato si tengono, di norma, nella sede di cui al precedente comma 1 ed in presenza. Il Comitato, in base a particolari esigenze, può essere convocato anche presso la sede di ciascuno degli altri Comuni dell'ATS previa intesa con il Sindaco interessato, o in altra sede previa intesa tra tutti i componenti del Comitato stesso. È riconosciuta la facoltà al Presidente del Comitato di convocare il Comitato e di svolgere la riunione in modalità a distanza on line ovvero in modalità mista, attraverso l'impiego di strumenti digitali adeguati. Si rinvia all'art. 8 per la regolamentazione delle sedute da remoto.

ARTICOLO 4 — Funzioni

1. Il Comitato esercita le funzioni di indirizzo e controllo per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali nel territorio di afferenza dell'ATS.

2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, al Comitato compete lo svolgimento dei seguenti compiti e l'approvazione degli atti che a questi si riferiscono:

- a) elegge il Vicepresidente del Comitato;
- b) definisce le modalità istituzionali e le forme organizzative gestionali più adatte all'organizzazione dell'ATS e della rete dei servizi (art. 11, c. 4, lett. a), L.R. n. 9/2024);
- c) determina le finalità e gli indirizzi strategici dell'ATS;
- d) definisce le possibili forme di collaborazione e coordinamento con gli altri soggetti istituzionali competenti per le politiche di cui all'art. 1, comma 3, della L.R. Veneto 4 aprile 2024, n. 9 (art. 11, c. 4, lett. b), L.R. n. 9/2024);
- e) elabora e approva il Piano di Zona di cui all'art. 13 della L.R. Veneto 4 aprile 2024, n. 9, in attuazione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e dei piani settoriali (art. 11, c. 4, lett. c), L.R. n. 9/2024);
- f) elabora e approva il bilancio dell'Ambito e l'allocazione delle risorse nelle diverse aree di intervento trasmettendolo, entro il 30 giugno dell'anno successivo, alla Regione del Veneto (art. 11, c. 5, L.R. n. 9/2024);

- g) individua, a norma dell'art. 6, comma 2 della L.R. n. 9/2024, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria il cui svolgimento è delegato all'Azienda ULSS 9 Scaligera;
- h) istituisce la Rete territoriale per la gestione associata e l'inclusione sociale, a norma dell'art. 15 della L.R. n. 9/2024;
- i) adotta gli strumenti regolamentari utili alla gestione associata degli interventi e servizi sociali funzionali a garantire l'omogeneità sul territorio dell'ATS e la loro corretta erogazione;
- j) delibera in merito ai seguenti oggetti:
 - i. proposte di modifica alla convenzione di gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali nel territorio di afferenza dell'ATS. da sottoporre all'approvazione dei rispettivi Consigli comunali;
 - ii. eventuale mutamento della sede dell'ATS;
 - iii. ubicazione degli eventuali presidi territoriali dipendenti dall'ATS;
 - iv. approvazione e modifica di regolamenti relativi all'ATS (art. 9, c. 6, L.R. n. 9/2024);
- k) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalle disposizioni di settore.

ARTICOLO 5 — Convocazione

1. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno.
2. La richiesta di convocazione può, altresì, essere avanzata da almeno un terzo dei componenti il Comitato, con arrotondamento all'unità superiore in presenza di decimali nel computo della frazione. La richiesta di convocazione è fatta per iscritto e dovrà contenere gli argomenti di cui si propone la discussione e l'eventuale documentazione necessaria. Il Presidente procederà alla convocazione del Comitato secondo le modalità di cui al successivo comma 3.
3. La convocazione del Comitato dovrà essere notificata a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) almeno cinque giorni prima della data prevista per la seduta. Nell'avviso di convocazione devono essere precisate la data, l'ora, la sede e le modalità dell'adunanza, in presenza, on line ovvero in modalità mista, unitamente all'ordine del giorno degli argomenti in discussione e l'eventuale documentazione necessaria.
4. Nel formulare l'ordine del giorno, il Presidente decide l'inserimento di argomenti eventualmente proposti dai componenti del Comitato. Se la richiesta è formulata da un numero di componenti che raggiunge il quorum di cui all'art. 5, comma 2, il Presidente inserisce l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile sulla base dei tempi necessari a svolgere l'istruttoria.
5. In caso di motivata urgenza l'avviso di convocazione può essere eccezionalmente recapitato con un preavviso di almeno ventiquattro ore prima a mezzo PEC anticipata via e-mail.
6. In sede di prima adunanza, il Comitato è convocato con le modalità già in uso dal Presidente del Comune Capofila del Comitato dei Sindaci dei Distretti 1 e 2 dell'Azienda ULSS 9 Scaligera già ATS VEN_20 – Verona, il quale assume le funzioni di Presidente pro-tempore del Comitato al fine di consentire l'insediamento dello stesso Comitato e del Presidente come individuato ai sensi dell'art. 2, comma 3.

ARTICOLO 6 — Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le adunanze del Comitato sono valide se tenute con la maggioranza assoluta (la metà più uno) dei componenti il Comitato (quorum strutturale). Il raggiungimento di detto numero legale viene accertato mediante appello.
2. I pareri e le decisioni sono assunte a doppia maggioranza (quorum funzionale), salvo dichiarazioni contrarie espresse a verbale, con il voto favorevole:
 - della maggioranza assoluta (la metà più uno) dei componenti presenti che rappresenti almeno il 50% più uno della popolazione residente di tutti i Comuni costituenti l'ATS, determinata al 31 dicembre dell'anno precedente alla data della seduta come rilevato e comunicato dai Comuni dell'ATS.
3. Sono considerati votanti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. Gli astenuti concorrono nel determinare il quorum strutturale (ossia, si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza), ma non sono computati ai fini del calcolo del quorum funzionale (ossia, non si computano nel numero dei votanti). Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta (quorum strutturale) i componenti che si allontanano dalla sede dell'adunanza prima delle votazioni. Nell'ipotesi in cui venga a mancare nel corso della discussione il quorum strutturale, il Presidente può sospendere la seduta per consentire il rientro dei componenti momentaneamente assenti. Nel caso in cui, dopo aver effettuato due appelli a distanza di almeno quindici minuti, persista la mancanza di detto numero legale, la seduta è sciolta. L'eventuale verifica del quorum strutturale può essere richiesta in qualsiasi momento dell'adunanza da qualunque componente il Comitato.
4. La seduta viene dichiarata deserta qualora, trascorsi almeno trenta minuti dall'ora della convocazione, non sia raggiunto il numero legale come definito al comma 1. Del fatto viene dato atto nel verbale nel quale sono comunque indicati i componenti del Comitato intervenuti ed assenti.
5. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese ed il Comitato delibera validamente con le maggioranze di cui al precedente comma 2. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone ed in tutti i casi espressamente previsti dalla legge. Ciascun componente il Comitato ha diritto ad un voto. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
6. Le votazioni palesi si effettuano per chiamata o alzata di mano. Il Presidente procede alla controprova della votazione quando vi sia motivo di incertezza o quando la controprova sia richiesta da uno o più componenti il Comitato. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede al cui spoglio provvedono, sotto la direzione del Presidente, due scrutatori designati nella stessa seduta dal Presidente medesimo tra i componenti del Comitato e la cui identità viene riportata a verbale.
7. Le deliberazioni assunte dal Comitato sono vincolanti per tutti i Comuni dell'ATS.

ARTICOLO 7 — Modalità di svolgimento dei lavori del Comitato

1. Fatta salva l'eventuale presenza dei soggetti esterni di cui all'art. 2, comma 7, e comma 5 del presente articolo, le adunanze del Comitato non sono aperte al pubblico. Tutti i soggetti presenti alla sedute sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.
2. Alle sedute del Comitato partecipa, con funzioni di segreteria, un funzionario dell'ufficio di supporto comunque denominato, che assume il ruolo di verbalizzante.

3. È compito del Presidente constatare la validità della seduta, aprire la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, indire la votazione e proclamarne l'esito. Il Comitato può discutere solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. Eventuali argomenti non espressamente indicati nell'ordine del giorno possono essere esposti nel corso dell'adunanza nell'ambito della relativa voce "Varie ed eventuali" e di ciò viene dato atto nel verbale della seduta. All'interno della voce "Varie ed eventuali" non possono essere assunte deliberazioni, essendo tale punto funzionale a fornire comunicazioni, chiarimenti, proposte, suggerimenti o l'esame di temi che non richiedono una specifica deliberazione.
5. Il Presidente ha facoltà di invitare a partecipare alle sedute del Comitato, senza diritto di voto, chiunque ritenga opportuno per chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti posti all'ordine del giorno.
6. Il Presidente, esaurite le formalità preliminari, invita alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno secondo l'ordine d'iscrizione, esponendo di volta in volta le singole materie da discutere e concedendo la parola secondo l'ordine con cui è essa è stata richiesta. Esaurita la discussione o se nessun componente chiede la parola, il Presidente ne dichiara la chiusura e procede all'indizione dell'eventuale votazione.
7. Il Comitato, su richiesta motivata anche di un solo componente, può deliberare in qualsiasi momento della seduta di invertire l'ordine di trattazione degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.
8. Delle sedute del Comitato viene redatto verbale nel quale sono riportate sinteticamente le discussioni avvenute e le determinazioni assunte.
9. I verbali delle sedute del Comitato sono approvati nella prima seduta successiva a quella di riferimento, salvo che non vi si provveda seduta stante, e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
10. Le deliberazioni del Comitato riportano i voti con cui sono state assunte, sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario verbalizzante ed allegate al verbale della seduta nella quale sono state assunte.
11. I verbali e le deliberazioni sono numerati progressivamente per anno e conservati in apposito archivio tenuto dall'ufficio di supporto.
12. Gli estratti del verbale di cui all'art. 2, comma 8, sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario verbalizzante, numerati progressivamente per anno e conservati unitamente ai verbali ed alle deliberazioni di seduta cui si riferiscono.
13. Il Presidente, avvalendosi dell'ufficio di supporto, cura, tramite PEC, la trasmissione in copia degli atti adottati del Comitato a tutti i Sindaci facenti parte dell'ATS, al Direttore dell'ATS, e agli eventuali ulteriori soggetti/enti interessati, anche al fine dell'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione.
14. Successivamente alla loro adozione, le deliberazioni del Comitato sono pubblicate: a) all'Albo Pretorio on line del Comune Capofila per la durata di quindici giorni consecutivi; b) sul sito web istituzionale del medesimo Comune Capofila in apposita sezione dedicata all'ATS; c) sul sito web istituzionale degli altri Comuni componenti l'ATS. Quest'ultima pubblicazione può essere assolta

mediante collegamento ipertestuale alla predetta sezione del sito web istituzionale del Comune Capofila dove tali deliberazioni sono pubblicate.

15. Le deliberazioni del Comitato sono immediatamente efficaci, salva diversa decisione del Comitato espressa nelle deliberazioni stesse.

ARTICOLO 8 — Partecipazione alle sedute da remoto

1. Il Presidente stabilisce le eventuali circostanze per le quali la seduta in modalità in presenza debba essere sostituita, per tutti o alcuni partecipanti, dalla seduta telematica.

2. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 2, qualora la seduta del Comitato si svolga in modalità a distanza on line, ovvero mista, i partecipanti in modalità a distanza on line dovranno mantenere attiva la videocamera per consentire la propria identificazione e l'effettività della partecipazione.

3. I partecipanti a distanza mediante collegamento telematico si considerano come presenti nella sede istituzionale dell'ATS. Nel verbale di seduta si dà conto dei nominativi dei partecipanti intervenuti in presenza e da remoto. Per il computo del numero legale si sommano, a quelli presenti presso la sede istituzionale dell'ATS, i componenti collegati con le modalità predette da luoghi diversi dalla citata sede istituzionale dell'ATS.

4. Il segretario verbalizzante così come ogni altro soggetto che debba o possa essere invitato a partecipare alle sedute del Comitato, può parimenti partecipare alle sedute da remoto con le medesime modalità telematiche.

5. Il sistema tecnologico e le modalità adottate per il collegamento da remoto devono essere idonee ad assicurare a tutti i partecipanti alla seduta:

- la massima riservatezza delle comunicazioni;
- la possibilità: della loro identificazione; di visionare gli atti; di partecipare, ove previsto, alla discussione; di partecipare alla votazione qualora aventi diritto, fermo restando che non è possibile ricorrere alla modalità da remoto per l'espressione del voto segreto.

Inoltre, in relazione alle suddette tecnologie e modalità utilizzate, esse devono essere idonee ad assicurare:

- la comunicazione in tempo reale e, quindi, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti;
- il regolare svolgimento dell'adunanza;
- constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- la possibilità al segretario della seduta di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta, per verbalizzarne gli esiti;
- gli esiti delle deliberazioni assunte.

6. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento con alcuno dei componenti, si darà ugualmente corso ai lavori del Comitato se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente del Comitato che sia impossibilitato a collegarsi da remoto. Se invece il numero legale non è garantito o comunque nell'impossibilità di ripristinare in tempi brevi il regolare svolgimento dei lavori, la seduta viene interrotta ed aggiornata ad altra data. In tale ultimo

caso restano valide le eventuali deliberazioni regolarmente adottate fino al momento dell'interruzione della seduta.

ARTICOLO 9 - Presidenza

1. Presiede il Comitato il Sindaco del Comune Capofila o suo delegato ai sensi dell'art. 2 comma 6. Il Presidente resta in carica sino alla scadenza, per qualunque causa, del proprio mandato di amministratore, fatte salve le ipotesi di cessazione di cui al precedente art. 2, comma 5.

2. Il Vicepresidente del Comitato viene eletto tra i propri componenti con le modalità di cui al successivo comma 3 e resta in carica per la durata di due anni, fatte salve le ipotesi di scadenza, per qualunque causa, del proprio mandato e di cessazione di cui al precedente art. 2, comma 5. Il Comitato provvede alla nomina del Vicepresidente nella prima seduta utile e comunque entro quarantacinque giorni dalla cessazione della stessa carica. Il Vicepresidente uscente può essere rieletto una sola volta, qualora facente ancora parte del Comitato.

3. L'elezione del Vicepresidente del Comitato avviene attraverso votazioni segrete, distinte e separate, con espressione di una sola preferenza e con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Comitato, procedendo ad arrotondamento per eccesso alla cifra intera superiore nel caso in cui la suddetta frazione dia luogo a decimali. Se nei primi due scrutini non si raggiunge la maggioranza prevista, nei successivi scrutini viene eletto il componente che abbia conseguito la maggioranza assoluta (la metà più uno) dei componenti il Comitato.

4. Oltre a quanto previsto in altre parti del presente Regolamento, il Presidente del Comitato:

- a) rappresenta l'ATS in seno alla Rete regionale per la gestione associata e l'inclusione sociale, a norma dell'art. 14, comma 2, lett. c). della L.R. n. 9/2024 ed in ogni altro rapporto con soggetti esterni;
- b) rappresenta l'ATS in seno alla Rete territoriale per la gestione associata e l'inclusione sociale di cui all'art. 15 della L.R. n. 9/2024;
- c) rappresenta legalmente l'ATS;
- d) definisce l'ordine del giorno e provvede alle convocazioni del Comitato;
- e) presiede le sedute del Comitato, ne dichiara l'apertura, ne dirige e coordina i lavori;
- f) mantiene l'ordine e la regolarità delle discussioni;
- g) dichiara la chiusura, lo scioglimento, il rinvio, l'aggiornamento o la sospensione delle sedute del Comitato;
- h) provvede alle comunicazioni e alle altre attività previste dal precedente art. 7 avvalendosi dell'ufficio di supporto;
- i) sottoscrive la corrispondenza e gli atti di emanazione del Comitato;
- j) riferisce al Comitato sulle iniziative intraprese o da intraprendere;
- k) collabora stabilmente con il Direttore dell'ATS.

5. Il Presidente ha la facoltà di prendere la parola e di intervenire in qualsiasi momento della discussione; inoltre, ha la facoltà, previo richiamo all'ordine, di togliere la parola agli oratori che persistano nell'eventuale inottemperanza alle norme del presente Regolamento o che si discostano dagli argomenti posti in trattazione o che turbano la libertà della discussione o che comunque non consentano un ordinato svolgimento delle sedute.

6. In caso di assenza o impossibilità, anche temporanea, ovvero in caso di cessazione per qualunque causa della carica di Sindaco, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente fino a quando non sia ripristinata la capacità del Presidente a svolgere le sue funzioni. In caso di assenza,

impossibilità o impedimento sia del Presidente sia del Vicepresidente, le relative funzioni sono svolte pro-tempore dal componente Sindaco più anziano di età.

ARTICOLO 10 - Spese

1. La qualità di componente del Comitato, la carica di Presidente e Vicepresidente così come la partecipazione alle sedute, non prevedono la corresponsione di indennità, gettoni o compensi comunque denominati di qualsiasi specie e natura.
2. Il Comune di appartenenza di ciascun componente del Comitato provvede autonomamente all'eventuale rimborso delle spese di missione sostenute, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, se dovuto.

ARTICOLO 11 – Efficacia

Il presente Regolamento sostituisce a tutti gli effetti i precedenti regolamenti disciplinanti la medesima materia ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Comitato.